



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

ALLE PREFETTURE

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO

TRENTO E BOLZANO

ALLA REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA
Servizi di Prefettura

AOSTA

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

e, p.c.:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER L'IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO

SEDE





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori degli esplosivi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il Regolamento (UE) n. 98/2013.

^^^^^^^^^^^^

Seguito

a) F. n. 557/PAS/U/011413/XV.H.MASS(53)5 del 14/8/2019

A rettifica della circolare cui si fa seguito, si invitano gli uffici in indirizzo a non considerare, in quanto erroneamente inserito, il primo paragrafo del capoverso "Aspetti innovativi rispetto al Regolamento (CE) 98/2013"¹, di seguito riportato per pronto riferimento:

- ✓ è stato incrementato il numero degli articoli per i quali il medesimo Regolamento (UE) 2019/1148 non trova applicazione (art. 2). Oltre a quelli già esclusi dal regolamento 98/2013, infatti, sono stati aggiunti: 1) gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle Forze Armate, dalle autorità di contrasto o dai vigili del fuoco; 2) l'equipaggiamento marittimo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; 3) gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aerospaziale; 4) le capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli.

Infatti l'art. 2, comma 2, lett. c), d), e) ed f) del nuovo Regolamento (UE) 1148/2019, si riferisce ad articoli pirotecnici già contemplati nell'art. 2, comma 2, lett. b) dell'abrogato Regolamento (CE) 98/2013.

L'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento che dovesse rendersi necessario.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta